

Lunedì 29 giugno 2009

da Il Sole 24 Ore

Sui benefit l'incognita dell'Iva

A poca distanza dalle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, cambiano nuovamente le regole sull'imponibile di telefonini e auto concessi ai dipendenti. Torna in discussione il valore normale e sarà un decreto di prossima pubblicazione a formalizzare la grandezza con valenza specifica per questi beni. In questi mesi imprese e professionisti hanno dovuto tararsi su principi totalmente nuovi derivanti dall'abolizione dell'indetraibilità oggettiva dell'Iva su auto e cellulari a cui si è accompagnato il recepimento delle misure antievasive di ispirazione comunitaria. Ricordiamo che la Finanziaria 2008 ha previsto che nella messa a disposizione di veicoli e telefonini al personale dipendente verso corrispettivo, la base imponibile su cui calcolare l'Iva non possa essere inferiore al valore normale dell'uso di questi beni. Nel caso di indicazione di un prezzo minore, l'amministrazione è legittimata ad adeguare la base imponibile a livello del valore normale. Posto che qualunque decisione in questo ambito comporta un rischio di aggravio della pressione fiscale sul datore di lavoro e sul lavoratore, si auspica che l'emanazione di un decreto con la definizione ad hoc di valore normale da impiegare nell'assegnazione ai dipendenti produca effetti miti.

M. Mantovani - B. Santacroce, *Incognita Iva sui benefit*, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*, 29/06/2009, pag. 1

Cessioni gratuite al prezzo di acquisto

Uno degli effetti della Comunitaria 2008, in ambito Iva, è che le cessioni gratuite di beni e servizi non vanno più quantificate al valore normale ma al prezzo di acquisto o di costo. La norma porta a una marginalizzazione delle casistiche d'uso del valore normale e al contestuale rafforzamento dell'impiego di questa grandezza a scopi antievasivi anche per un progressivo adattamento della disciplina interna ai principi della normativa europea. Nel nuovo contesto, laddove non risultassero accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghi a quelli da stimare, il valore normale va parametrato al prezzo di acquisto o, in mancanza, a quello di costo di beni simili ovvero, per le prestazioni di servizi, alle spese di esecuzione delle stesse. Questa regola residuale dovrebbe condurre, nella generalità dei casi, alla quantificazione di una grandezza che, a parità di condizioni, dovrebbe risultare inferiore rispetto a quella che emerge dall'applicazione del pregresso regime. A ogni modo, il valore normale non può mai essere inferiore al costo, di modo che mediante la sua adozione, per una certa operazione, sia sempre possibile per l'erario recuperare almeno l'Iva detratta a monte. Dalla Comunitaria un cambio delle grandezze su cui calcolare l'Iva: non più il valore normale ma richiesta di un mero riversamento dell'Iva eventualmente detratta per i beni distratti dall'impiego nell'impresa o professione.

M. Mantovani - B. Santacroce, *Le cessioni gratuite al prezzo di acquisto riducono il prelievo*, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*, 29/06/2009, pag. 1

Riallineamenti ampi per conferimenti e fusioni

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E dell'11 giugno 2009 è intervenuta risolvendo molti dubbi della normativa sull'affrancamento del decreto anticrisi. La norma riguarda il regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di conferimenti, fusioni e scissioni, da parte dell'avente causa, mediante pagamento di un'imposta del 16% sostitutiva di Ires/Irpef e Irap. L'articolo 176 del Tuir prevede che in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi. Poiché questa norma non è derogata dall'articolo 15, comma 10, del decreto anticrisi, la stessa si deve ritenere applicabile anche in seno a quest'ultima disposizione. La citata circolare chiarisce, inoltre, che la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai disallineamenti, esistenti alla chiusura del periodo di imposta in cui è stata realizzata l'operazione straordinaria, tra il valore di bilancio e il relativo valore fiscale. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti non riguardino un bene preesistente ma un'attività di nuova iscrizione in capo all'avente causa, la base imponibile della sostitutiva è rappresentata dall'intero valore di iscrizione in bilancio.

L. Miele - V. Russo, *Conferimenti e fusioni con riallineamenti ampi*, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*, 29/06/2009, pag. 2

Sostitutive, proroga con il dubbio del quadro RQ

Ai fini della possibile fruizione del differimento al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, e al 5 agosto 2009, con la maggiorazione dello 0,4% per il versamento delle imposte dovute in autotassazione, sono previste tre precise condizioni: 1) il contribuente deve svolgere un'attività per la quale sono elaborati gli studi di settore; 2) devono essere dichiarati ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per l'applicazione dello studio; 3) il versamento deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Ci si pone il problema, però, di verificare se lo slittamento disposto dal Dpcm possa essere applicato anche alle imposte sostitutive che derivano da un'opzione inserita nel quadro RQ di unico 2009. E' possibile ritenere che le società che abbiano eseguito l'opzione nel modello Unico 2009 possano beneficiare del differimento, così come le società che hanno eseguito il riallineamento nel modello unico 2008 e che devono versare nel 2009 la seconda rata dell'imposta sostitutiva. Dalla circolare n. 57/E del 2008 e da quella più recente n. 28/2009 se ne potrebbe desumere che la mancata compilazione della sezione VI del quadro RQ della dichiarazione non inibisca l'efficacia del riallineamento laddove sia stata versata correttamente la prima rata dell'imposta sostitutiva. Il

condizionale è tuttavia d'obbligo anche in considerazione del contenuto della risoluzione 362/08 per la quale l'opzione assume efficacia quando è comunicata nella dichiarazione dei redditi, a prescindere dal versamento. Un chiarimento dell'Agenzia sarebbe opportuno.

Paolo Meneghetti, *Proroga per le sostitutive*, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*, 29/06/2009, pag. 3

da Italia Oggi

Gerico, sì alla rateizzazione per l'adeguamento

Potrà essere rateizzata l'Iva dovuta sull'adeguamento alle risultanze dello studio di settore. A decorrere dal 1° gennaio 2010, potrà essere elevato da 516mila euro fino a 700mila euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione. Agli agenti della riscossione, per procedere alla notifica delle cartelle di pagamento e non incorrere nell'ipotesi di mancata notifica per causa imputabile al concessionario stesso, sarà concesso più tempo: il termine passa da cinque a nove mesi. Nell'ambito delle procedure di pignoramento di crediti le somme riscosse dall'erario presso terzi soggetti saranno assoggettate a ritenuta d'acconto del 20% qualora il soggetto terzo esecutato rivesta la qualifica di sostituto d'imposta. Sono queste, in estrema sintesi, le novità più importanti in tema di liquidità delle imprese e riscossione dei tributi contenute nel pacchetto approvato venerdì dal consiglio dei ministri. Andrea Bongi, *Gerico, chi si adegua paga a rate*, in *Italia Oggi*, 29/6/2009, pag. 4

Proroga dei versamenti, ancora aperti molti interrogativi

Ancora aperti molti interrogativi, dopo la pubblicazione del provvedimento con il quale si è decisa la proroga dei versamenti delle imposte e dei contributi per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore. Tra questi spicca la possibilità che possano beneficiare dello slittamento dei termini anche coloro per i quali gli studi di settore non costituiscono uno strumento di accertamento, ma unicamente un modello dati da compilare obbligatoriamente. Si fa riferimento in particolare, dei soggetti con volume d'affari fra .164.569 e 7.500.000 euro che devono compilare il modello unicamente per comunicare all'amministrazione finanziaria i dati che saranno poi dalla stessa raccolti e utilizzati per le future elaborazioni del software Gerico. La possibilità di usufruire dello slittamento dei termini di pagamento dal 16 giugno al 6 luglio, senza maggiorazione dello 0,40% e dal 16 luglio al 5 agosto con maggiorazione, sembra inoltre preclusa, in assenza di specifica disposizione in tal senso, per i c.d. soci d'opera di società a responsabilità limitata non trasparenti.

Andrea Bongi, *Un rebus la proroga dei versamenti*, in *Italia Oggi*, 29/6/2009, pag. 7

Imposta differita, solo per le singole operazioni

Arriva in contabilità l'Iva per cassa. Il nuovo sistema opzionale, infatti, farà sentire i suoi effetti anche nelle realtà di maggiori dimensioni. Sarà importante, al fine di non incorrere in errori di liquidazione d'imposta, che il sistema di esigibilità per cassa dell'imposta sul valore aggiunto sia correttamente trattato. Si ricorda, che, possono beneficiare del differimento dell'esigibilità dell'imposta i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a duecentomila euro. La facoltà è concessa solo per le cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello stato effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, il sistema non può mai applicarsi per operazioni effettuate a favore di privati.

F.Cornaggia, N.Villa, *Iva per cassa, la fattura si sdoppia*, in *Italia Oggi*, 29/6/2009, pag. 22

Martedì 30 giugno 2009

da Il Sole 24 Ore

Scade oggi l'Unico in Posta

Per la presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2009 persone fisiche e Unico-mini alla posta, oggi è l'ultimo giorno utile. Rispetto alla presentazione online, questa modalità di presentazione in forma cartacea risulta essere del tutto residuale e destinata ai contribuenti che non hanno potuto presentare il modello 730/2009 perché privi di un datore di lavoro o non titolari di pensione o che, pur potendo presentare il modello 730/2009, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW e AC di unico. Possibilità analoga è riservata a chi deve presentare la dichiarazione dei redditi 2008 per conto di contribuenti deceduti o che sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché è cessato il rapporto di lavoro. Se salta questa scadenza, gli interessati possono utilizzare la finestra del 30 settembre 2009 solo con un invio telematico, o direttamente (se abilitati dalle entrate) o tramite intermediario oppure, ancora, avvalendosi degli uffici dell'agenzia delle Entrate.

N.T., *Unico oggi in posta ma solo per pochi*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/06/2009, pag. 31

Canoni di locazione, il Fisco all'attacco

La minaccia dell'applicazione della minimum tax sugli affitti, stabilita nel meccanismo previsto dai commi dal 341 al 343 dell'articolo unico della Finanziaria 2005 sembra essersi improvvisamente risvegliata. In effetti si mette al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione chi dichiara un canone pari ad almeno il 10% del valore catastale. Per la determinazione del valore catastale, però, il sistema di calcolo è molto complicato. Agli effetti dell'imposta di registro, nel calcolo dell'imponibile, era stata introdotta una modifica che aveva portato da 100 a 120 il moltiplicatore catastale della rendita aggiornata. Per imposte dirette e Ici, invece, nulla è cambiato. Pertanto nel confronto da fare fra canone di mercato e 10% del valore catastale, per il registro, il secondo importo risulterà maggiore del 20%, rispetto allo stesso confronto fatto ai fini delle imposte dirette. Fra i due dati, Irpef e Registro, vi sono dunque notevoli incongruenze. In caso di incongruenze, poi, il Fisco dovrebbe fare riferimento alle stime elaborate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio e il cui uso è obbligatorio per l'agenzia

delle Entrate ai fini dei controlli. C'è anche da dire che il 10% del valore catastale, considerato come importo minimo su cui versare le imposte indirette e dirette, appare eccessivo rispetto agli affitti reali.

Saverio Fossati, *Il Fisco va all'attacco dei canoni di locazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/06/2009, pag. 33

da Italia Oggi

Black list, sulla presunzione del reddito non rilevano le differenze

Dalla manovra estiva arriva una stretta sui paradisi, una super black list al servizio della presunzione di evasione delle attività detenute in paradisi fiscali in violazione delle norme valutarie. Non solo, l'unione dei territori inclusi in due distinti decreti ministeriali che allarga a dismisura l'ambito operativo della disposizione contenuta nell'articolo 12 della manovra estiva chiamando in causa territori e stati ben noti agli investitori italiani quali Svizzera, Monaco, Lussemburgo, Emirati Arabi. La stretta sui paradisi fiscali anticipa misure di rimpatrio agevolato di capitali da più parti auspiccate e mai smentite definitivamente. Nel dettaglio, per contrastare in modo ancora più efficace il trasferimento e la detenzione di capitale all'estero in violazione delle disposizioni sull'antiriciclaggio, il decreto prevede la presunzione relativa in base alla quale si presumono costituite con redditi non dichiarati gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali e per tali violazioni, viene previsto il raddoppio delle sanzioni di cui al dlgs n. 471/97. Il ministero, per individuare i territori considerati paradisi fiscali ha, in passato, emanato due liste: 1) la black list per la residenza delle persone fisiche; 2) la black list per le Cfc. L'aver accorpato le due black list rende del tutto irrilevanti le distinzioni soprattutto perché la disposizione di cui all'articolo 12 del decreto, fa riferimento a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate.

Alessandro Felicioni, *Paradisi con una super black list*, in *Italia Oggi*, 30/06/2009, pag. 27

Tremonti-ter, detassazione dal 2010

Le disposizioni in materia di Tremonti-ter, con l'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, affermano che l'esclusione dalla tassazione del reddito di impresa decorre dal periodo di imposta 2010. La stesura definitiva della disposizione conferma la natura chirurgica degli investimenti che sono agevolati mediante l'esclusione dal reddito di impresa in quanto l'agevolazione varata attraverso il decreto legge di venerdì scorso riguarda soltanto gli investimenti in macchinari ed apparecchiature fatti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sino al 30 giugno 2010. Poiché la norma parla di decorrenza, non si può escludere che il beneficio rappresentato dalla detassazione possa essere ripartito su più periodi d'imposta. Dalla formulazione della norma si intuisce che gli investimenti realizzati entro il 2009 potranno avere un beneficio ai fini della detassazione, in prima battuta, nel modello Unico 2011, modello nel quale si sommerà il bonus relativo agli investimenti realizzati sino al 30 giugno 2010 data di termine dell'agevolazione. In definitiva nessun beneficio fiscale si avrà nel periodo d'imposta 2009, in tale periodo, rileveranno esclusivamente gli investimenti e i conseguenti ammortamenti.

Duilio Liburdi, *La Tremonti-ter scatta dal 2010*, in *Italia Oggi*, 30/06/2009, pag. 28

Crediti inesistenti, sulle compensazioni la sanzione diventa pesante

Per effetto dell'esclusione della possibilità di definizione agevolata, in base a quanto previsto dal decreto legge approvato venerdì dal consiglio dei ministri, la nuova sanzione per l'indebita compensazione di crediti inesistenti diventa molto più pesante della precedente. L'articolo 27, comma 18 del dl 185/2008, come noto, ha introdotto una specifica sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute. La disposizione prevede che la violazione sia punita con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi e, quindi, con una sanzione pecuniaria identica a quella prevista per l'ipotesi di dichiarazione infedele. La nuova sanzione è applicabile alle violazioni commesse a partire dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del dl 185. L'art. 10, comma 8 del recente decreto dispone che per le sanzioni previste nel comma 18 dell'art. 27 del dl n. 185/2009 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del dlgs 472/97.

Roberto Rosati, *Ora la sanzione diventa pesante*, in *Italia Oggi*, 30/06/2009, pag. 29

Mercoledì 1 luglio 2009

da Il Sole 24 Ore

Proroga, la consolidante detta la linea

Proroga nuova, problemi vecchi. La proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli studi di settore, analoga a quella messa in campo per consentire la proroga dei versamenti delle imposte nel mese di giugno 2007, ha lasciato immutati gli stessi problemi sorti in passato in relazione all'individuazione dei termini di versamento per le società aderenti al sistema di tassazione dell'Ires su base consolidata nazionale. I chiarimenti giunti con la circolare 41/E del 2007 avevano riguardato esclusivamente i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, tralasciando l'ipotesi di adesione al consolidato fiscale. Nel sistema di imposizione consolidata gli obblighi di versamento dell'Ires di tutte le società del gruppo fanno capo alla consolidante e comunque i termini di versamento vanno sempre riferiti alla stessa consolidante. Ove nei confronti della consolidante non si applichi la proroga di 20 giorni, anche le consolidate, che in assenza di tassazione di gruppo avrebbero potuto beneficiare di un maggior termine, avranno dovuto anticipare la provvista al fine di consentire alla consolidante il versamento entro il 16 giugno scorso. In quest'ultimo caso, resta ferma, comunque, la possibilità di rinviare il pagamento dell'Ires di gruppo al prossimo 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Diverso è il caso dei versamenti Irap e delle eventuali imposte sostitutive dal momento che le società del gruppo verseranno i tributi in relazione alla situazione individuale di ciascuna di esse.

A. Antonelli - A. Mengozzi, *La consolidante detta la proroga*, in *Il Sole 24 Ore*, 01/07/2009, pag. 31

Dopo una scissione le perdite sono riportabili

Il riporto delle perdite della società scissa conviene bloccato dalla scissione. E' questo il chiarimento che arriva dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 168/E di ieri, con la quale viene precisato che la norma antielusiva prevista per le fusioni non è applicabile alle perdite che restano nella disponibilità della società che da corso alla scissione. Questa la linea dettata dall'Agenzia in merito a un interpellato di una società che ha effettuato un'operazione di scissione parziale proporzionale, con attribuzione di una parte del proprio patrimonio a una beneficiaria di nuova costituzione. Per quanto concerne la società scissa l'Agenzia evidenzia che i limiti al riporto delle perdite previsti in caso di fusione si applicano esclusivamente alle compensazioni effettuate dalla società incorporante o risultante dalla fusione, con riferimento alle perdite conseguite da tutte le società partecipanti all'operazione. L'articolo 173 del Tuir, poi, nell'estendere la disposizione alle scissioni, equipara la posizione della società scissa a quella delle incorporate, con la conseguenza che, letteralmente, nessun vincolo si pone per le società scisse al riporto in proprio di perdite da esse stesse conseguite.

Luca Gaiani, *Perdite riportabili dopo una scissione*, in *Il Sole 24 Ore*, 01/07/2009, pag. 31

da Italia Oggi

Tremonti-ter, in attesa di chiarimenti sugli investimenti fatti

Per la Tremonti-ter la durata prevista è di un solo anno e gli investimenti ammissibili saranno solo quelli da fare successivamente all'entrata in vigore del dl manovra e fino al 30 giugno 2010. restano infatti esclusi dalla Tremonti-ter gli investimenti che risultano già effettuati prima di questa data. E' opportuno ricordare che questa presa di posizione rappresenta un segno di discontinuità rispetto alle prime due versioni che prevedevano l'ammissibilità degli investimenti con effetto retroattivo a tutto l'anno in cui erano entrate in vigore. Resta il dubbio se l'Agenzia intenderà considerare l'investimento fatto nel momento rilevante della consegna del bene o se, invece, per fatti intenderà avviati e quindi escluderà tutti i beni già ordinati o per i quali l'impresa abbia già posto in essere fatti giuridicamente rilevanti. Di sicuro, hanno le carte in regola le aziende che non hanno dato corso agli investimenti, mentre dovrà attendere le specifiche dell'Agenzia chi ha già formalizzato l'ordine o si trova nelle fasi successive. Roberto Lenzi, *La Tremonti-ter dura solo 1 anno*, in *Italia Oggi*, 01/07/2009, pag. 24

Norme sul differimento non applicabili da subito

Al via da oggi, la possibilità per i contribuenti che hanno un credito Iva per il secondo trimestre e possiedono i requisiti per chiedere il rimborso, di utilizzare in alternativa, il credito in compensazione. Tutto ciò in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel momento in cui entrerà in vigore il dl approvato venerdì dal governo, per compensare crediti Iva per importi superiori a 10 mila euro sarà necessario aspettare fino al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. È questo in estrema sintesi, l'effetto delle modifiche che l'art. 10, comma 1 del dl apporta all'art. 17, dlgs 241/97. E' importante osservare, che, se la nuova disposizione fosse già a regime, il credito del secondo trimestre 2009, da richiedere a rimborso/compensazione con mod. TR entro il 31/7, non potrebbe più essere utilizzato in compensazione già a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ma solo dal 16/8.

Franco Ricca, *Compensazioni Iva ancora libere*, in *Italia Oggi*, 01/07/2009, pag. 25

Giovedì 2 luglio 2009

da Il Sole 24 Ore

Compensazioni Iva, problemi per le pmi

Le piccole e medie imprese potrebbero incontrare non poche difficoltà dal blocco della compensazione orizzontale dei crediti Iva superiori a 10mila euro. Imprese e lavoratori autonomi, soggetti agli studi di settore e con volume d'affari non superiore a 516mila euro, si trovano di fronte alla questione già per il versamento del prossimo 6 luglio per il pagamento di imposte e contributi a saldo per il 2008 e in acconto per il 2009. I citati soggetti per pagare queste imposte non possono, almeno per il momento, utilizzare il credito Iva del 2008 ancora disponibile, per la parte eccedente tale importo. Infatti, non essendo diversamente specificato, la norma è entrata in vigore il 1° luglio, giorno dell'annunciata pubblicazione della manovra d'estate sulla Gazzetta Ufficiale. Da ciò se ne desume che la restrizione della compensazione è valida già per i versamenti tramite modello F24 in scadenza lunedì prossimo. La nuova procedura prevede che il credito Iva annuale, per importi superiori a 10mila euro, possa essere utilizzato in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva: sarà quindi necessario aspettare fino al 16 ottobre e procurarsi, tra l'altro, il necessario visto di conformità. Walter Grossmann, *Appuntamento al buio sulle compensazioni Iva*, in *Il Sole 24 Ore*, 02/07/2009, pag. 5

Gerico, per alcuni settori non escluso l'aumento

Importante indicazione è arrivata ieri alla Commissione Finanze della Camera dei deputati dal sottosegretario all'Economia, Daniele Folgora, in risposta a un'interrogazione. Nessuno dei correttivi anticrisi per gli studi di settore comporterà maggiori ricavi o compensi per i contribuenti. Diverso è, invece, il discorso per i 69 studi revisionati per il 2008, dove l'adeguamento è stato fatto aggiornando la situazione ai dati più recenti. Infatti, mentre prima della revisione questi studi facevano riferimento a dati del periodo 2002-2003, dopo il lavoro degli esperti, si è passati a dati del periodo d'imposta 2006. E' quindi possibile che i 69 studi approvati con i decreti del 23 dicembre 2008, al fine di essere maggiormente rappresentativi della realtà economica di riferimento, presentino risultati stimati in termini di ricavi o compensi diversi da quelli relativi fino agli studi in vigore all'annualità precedente. La conclusione dell'agenzia è che non sia possibile fare un paragone tra i risultati ante e post revisione, tenendo conto anche del fatto che sul risultato finale operano, in ogni caso, i correttivi previsti dalla revisione congiunturale straordinaria effettuata nei primi mesi di quest'anno.

Antonio Criscione, *Gerico non esclude gli aumenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 02/07/2009, pag. 28

da Italia Oggi

Sui paradisi adempimenti antiriciclaggio

Sui paradisi fiscali regole antiriciclaggio. Gli intermediari saranno infatti tenuti a segnalare le operazioni sospette compiute con questi paesi e la presunzione introdotta allarga il campo delle possibili operazioni sospette da segnalare. Infatti, l'articolo 12 del dl n. 78/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009) laddove presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato siano costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, aumenta i controlli ai fini antiriciclaggio. L'articolo 41 del dlgs 231/07 attribuisce agli intermediari bancari, finanziari e fiduciari, ai professionisti e agli altri soggetti antiriciclaggio il compito di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria le cosiddette operazioni sospette di riciclaggio. Il sospetto dovrà essere desunto da caratteristiche, entità e natura dell'operazione nonché da qualsivoglia altra circostanza conosciuta. Potranno essere di supporto gli indici di anomalia di operazioni sospette contenute nelle Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette contenute nel Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 e nel Provvedimento dell'Uic del febbraio 2006. Fabrizio Vedana, *Regole antiriciclaggio sui paradisi*, in *Italia Oggi*, 02/07/2009, pag. 23

Utilizzo retroattivo per Gerico 2009

In caso di accertamento su annualità pregresse, se più favorevole al contribuente, Gerico 2009 senza correttivi potrà essere utilizzato. Inoltre, a seguito delle segnalazioni sulla crisi giunte alla Sose, sono emerse nuove criticità su tre comparti di attività economica: lavori di completamento dell'edilizia, installazione di impianti elettrico-sanitari su edifici e servizi alla persona (parrucchieri). Per questi settori e per i relativi studi, tutti revisionati con decorrenza dall'annualità 2008, sarà possibile attestare le situazioni di difficoltà economica mediante la compilazione del quadro note aggiuntive dello studio di settore. Queste, in estrema sintesi, le novità in materia di studi di settore, emerse nel corso di una teleconferenza tenutasi ieri presso la Sose alla presenza dell'amministratore delegato Giampiero Brunello e del direttore del settore accertamento dell'agenzia delle entrate Luigi Magistero. Una nuova circolare interamente dedicata agli studi di settore 2009 è stata annunciata. I controlli effettuati dal fisco sugli scostamenti degli studi di settore saranno guidati da precisi criteri di analisi del rischio di evasione con conseguente suddivisione degli stessi in tre distinte categorie: scostamenti bassi (pericolo di evasione relativo, scostamenti medi (concreto pericolo di evasione) e scostamenti molto alti (rischio di evasione senz'altro fondato). Il livello di scostamento dovrà chiaramente essere valutato non in termini assoluti ma relativi.

Andrea Bongì, *Gerico 2009 un utilizzo retroattivo*, in *Italia Oggi*, 02/07/2009, pag. 26

Venerdì 3 luglio 2009

da Il Sole 24 Ore

Stretta sulle compensazioni con decorrenza dal 2010

Con un comunicato stampa diffuso ieri, l'agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove modalità relative al contrasto delle compensazioni Iva, superiori a 10mila euro annui, avranno effetto dal 2010. Considerati i dubbi sorti sulla corretta interpretazione dell'articolo 10 del Dl 78/2009, sulle misure relative alla compensazione, il documento dell'agenzia risulta essere quanto mai opportuno. Tecnicamente, poiché non viene fissata una specifica decorrenza, la norma entra in vigore lo stesso giorno di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 1° luglio 2009. A supporto della conclusione che le nuove disposizioni partono dal 2010 vi è il fatto che viene prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione Iva senza comprenderla nel modello Unico. Ad esclusione dei casi per i quali viene espressamente stabilita la presentazione della denuncia Iva in forma autonoma, quest'anno, infatti, ciò non risulta possibile. Nel comunicato l'Agenzia specifica che le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 2010 anche per evitare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno già utilizzato in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione di Unico 2009 e che le nuove misure riguardano l'intero anno solare di utilizzo del credito. Dario Deotto, *Crediti con visto dal 2010*, in *Il Sole 24 Ore*, 03/07/2009, pag. 31

Studi, da lunedì apertura alle rate

La norma che consente di pagare a rate il versamento dell'Iva dovuta dai contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate a quelle presunte dallo studio di settore è già in vigore. Quindi, possono eseguire ratealmente i versamenti dell'Iva per adeguamento già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo i contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi. E' stata la stessa agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri, ad avvertire che la novità introdotta dal decreto anticrisi del 1° luglio 2009 e che stende la rateazione al versamento dell'Iva da adeguamento agli studi di settore, può essere usata già dal versamento in scadenza il 6 luglio. Il comunicato precisa che, in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l'eventuale rateazione. Chi paga a rate dovrà applicare il nuovo tasso del 4% annuo. A partire dalla seconda rata, il contribuente dovrà pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima. A partire dalla terza rata, invece, gli interessi sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata. Non è prevista la rateazione per la maggiorazione del 3% eventualmente dovuta sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tonino Morina, *Gli studi di settore aprono alle rate*, in *Il Sole 24 Ore*, 03/07/2009, pag. 31

Detrazioni Iva con confini mobili

Anche se le operazioni attive fornite sono equiparate a quelle effettuate fuori del territorio italiano via libera al rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti. Le operazioni, però, se rese in Italia, è necessario che diano diritto alla detrazione dell'imposta. E' così, dunque, che la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza resa nella causa C-377/08 ha risolto in senso favorevole al contribuente una questione pregiudiziale sottoposta alla Cassazione. Ad avviso dei giudici

comunitari, tra le operazioni effettuate all'estero e che consentono il diritto alla detrazione a monte non rientrano solo quelle materialmente effettuate fuori del territorio nazionale, ma anche quelle che, in virtù dei criteri di territorialità stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria si considerano effettuate fuori del territorio nazionale. Renato Portale, *Confini mobili alle detrazioni Iva*, in *Il Sole 24 Ore*, 03/07/2009, pag. 31

da Italia Oggi

Commissione Ue, per l'Iva non rileva l'infragrupo

Non rileveranno ai fini Iva le operazioni infragrupo, ma i legami finanziari, economici e organizzativi tra i soggetti facenti parte del gruppo dovranno essere evidenti ed esistere simultaneamente. Potrà far parte di un solo gruppo Iva l'entità fiscale, ed il gruppo sarà considerato esso stesso un soggetto passivo, in termini di diritti e doveri, al pari di qualsiasi altro contribuente. Questi alcuni dei principi fissati dalla Commissione europea in una comunicazione che fornisce l'interpretazione comunitaria in materia di Iva di gruppo, e offre indicazioni su come la facoltà concessa agli stati membri dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce dovrebbe essere correttamente traslata nei singoli ordinamenti nazionali. Tra i principi evidenziati nella comunicazione, si sottolinea che soltanto i soggetti passivi d'imposta possono far parte di un gruppo Iva e che ciascuna entità fiscalmente rilevante può appartenere soltanto a un gruppo. Possono utilizzare l'Iva di gruppo solo le imprese stabilite in paesi membri che hanno recepito tale regime all'interno del proprio ordinamento. La Commissione ha deciso di emanare le linee guida poiché la prassi dell'Iva di gruppo, come affermato dal commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale, Laszlo Kovacs, oltre a portare evidenti semplificazioni e per gli operatori è anche utile nel contrasto all'evasione.

Valerio Stroppa, *Ue, l'infragrupo non rileva per l'Iva*, in *Italia Oggi*, 03/07/2009, pag. 27

Valida la cartella senza modalità e termini per l'opposizione

Con la sentenza n. 15143 del 26 giugno 2009, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una piccola società alla quale era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu priva delle modalità e dei termini per l'opposizione. Se ne deduce pertanto a chiare lettere, che è valida la cartella di pagamento senza l'indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi. La decisione della Suprema corte ha preso spunto da due principi generali degli atti amministrativi applicandoli espressamente al contenzioso tributario e sancendone la validità anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente.

Debora Alberici, *Valida cartella senza date*, in *Italia Oggi*, 03/07/2009, pag. 28